

Assicurazione vacanze

Condizioni contrattuali

Edizione 01.2022

Condizioni contrattuali

Inizio e fine

Viene considerato come viaggio qualsiasi soggiorno di una persona assicurata al di fuori del proprio domicilio, ad eccezione degli spostamenti che avvengono nell'ambito di attività svolte regolarmente o abitualmente.

Per attività svolte regolarmente o abitualmente si intendono tra l'altro gli spostamenti verso il posto di lavoro e il ritorno e le attività legate alla vita quotidiana.

La copertura assicurativa decorre dalla data indicata nel contratto di assicurazione, tuttavia non prima del pagamento del premio, e termina senza necessità di disdetta alla data indicata nel contratto di assicurazione.

Se il contraente trasferisce il suo domicilio o la sua sede dalla Svizzera all'estero (eccezione fatta per il Principato del Principato del Liechtenstein), l'assicurazione si estingue alla data del trasferimento (notifica di partenza e/o cancellazione dell'azienda dal registro di commercio svizzero).

Premio

Il premio viene saldato anticipatamente con un pagamento unico.

Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Persone assicurate

Sono assicurati il contraente e le persone che vivono con lui nella stessa economia domestica.

Obbligo di diligenza

Il contraente è tenuto a usare la diligenza necessaria e in particolare a prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati.

Notifica in caso di sinistro

La Basilese deve essere informata immediatamente chiamando il numero 00800 24 800 800 (in caso di difficoltà di connessione dall'estero +41 58 285 28 28), o scrivendo una e-mail a sinistri@baloise.ch. In caso di furto deve essere informata subito la polizia.

Obbligo di prova

Per motivare il diritto all'indennità devono essere presentati i giustificativi necessari (p.es. fatture, ricevute) o il conteggio del locatore. La somma assicurata non costituisce prova dell'esistenza e del valore delle cose assicurate al momento del verificarsi del danno.

Violazioni di obblighi

In caso di violazione colposa di disposizioni o di obblighi legali o contrattuali, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione all'influsso che tale violazione ha avuto sul sinistro, sull'entità o sulla prova del danno, a meno che il contraente provi che il suo comportamento non ha avuto alcun influsso sul sinistro, sull'entità e sulla prova del danno.

Forma scritta e prova per testo

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di forma per le dichiarazioni, queste condizioni contrattuali si riallacciano alla forma scritta ("per iscritto") o alla forma di testo ("prova per testo"). Semplici dichiarazioni rilasciate a voce o al telefono sono considerate valide solo se la Basilese ne conferma l'avvenuta ricezione per iscritto o in formato elettronico.

Se le disposizioni legali o contrattuali esigono esplicitamente la forma scritta ("per iscritto"), con essa si intende una dichiarazione con firma autografa.

Se le disposizioni legali o contrattuali prevedono il requisito di forma "tramite prova per testo", questo significa che oltre alla forma scritta è ammessa anche un'altra forma che consente la prova tramite testo. Le dichiarazioni possono essere rilasciate in modo giuridicamente valido senza firma autografa, ad esempio anche tramite canali elettronici (ad es. e-mail, lettera senza firma originale, fax).

1. Bagaglio

1.1 Oggetti assicurati

Il bagaglio personale trasportato è assicurato contro

- i danneggiamenti impreveduti verificatisi improvvisamente oppure la distruzione di qualsiasi tipo da parte di fattori esterni;
- la perdita dovuta a furto;
- lo smarrimento del bagaglio mentre questo si trova in custodia presso l'azienda di trasporto o quella responsabile del viaggio;
- le spese provocate dalla consegna in ritardo del bagaglio fino a un massimo di CHF 500 a persona, al massimo CHF 1'000 per evento.

Non sussiste copertura assicurativa per

- abbonamenti trasferibili, orologi da polso e da tasca, valori pecuniari, buoni acquisto, animali domestici, assegni da viaggio, gioielli (assicurato se affittato tramite share that wear);
- perdita, smarrimento, dimenticanza;
- danni provocati dall'usura.

1.2 Prestazioni assicurate

È assicurato il valore di sostituzione (valore a nuovo) al momento del danno, fino a un massimo pari alla somma assicurata indicata nel contratto di assicurazione.

1.3 Validità temporale

Gli eventi assicurati sono limitati esclusivamente al periodo del viaggio.

2. Eliminazione della franchigia in caso di veicoli a noleggio o in sharing

2.1 Oggetto dell'assicurazione

È assicurata la franchigia dovuta a un locatore secondo il contratto di locazione di un veicolo noleggiato o di un veicolo preso in car-sharing da una persona assicurata, se la persona assicurata provoca un danno per il quale può essere perseguita civilmente e in caso di furto del veicolo.

La copertura assicurativa sussiste solo se il noleggio o la messa a disposizione del veicolo si riferisce a una delle seguenti categorie e se nel contratto non è stato concordato altrimenti:

- autovetture, furgoni, camper, roulotte, rimorchi,
- ciclomotori, motociclette e motoscooter,
- biciclette, e-bike,
- barche a motore, a remi, a vela e pedalò.

Non sussiste copertura assicurativa per

- i danni provocati dal conducente per guida in caso di ebbrezza (superamento del tasso alcolemico massimo previsto dalla legge nel rispettivo paese), sotto l'influsso di droghe o medicinali;

- l'uso di veicoli a motore e di natanti non autorizzati dalla legge, dalle autorità o dal detentore ;
- l'uso di veicoli a motore e di natanti che partecipano a competizioni e allenamenti su percorsi di gara ;
- i danni provocati a taxi, veicoli di scuole guida e di officine ;
- la perdita del bonus del veicolo della persona assicurata.

2.2. Prestazioni assicurate

È assicurata la franchigia fino a un massimo di CHF 5'000 per evento. L'entità della prestazione assicurativa è stabilita in funzione della rispettiva franchigia ed è limitata alla somma assicurata massima.

2.3 Validità temporale

Gli eventi assicurati sono limitati esclusivamente al periodo del viaggio.

3. Copertura supplementare responsabilità civile per veicoli a noleggio

3.1 La copertura assicurativa sussiste solo se il noleggio del veicolo riguarda una delle categorie indicate di seguito:

- autovetture, furgoni, camper, roulotte, rimorchi,
- biciclette a motore, motociclette e motoscooter,
- biciclette, e-bike,
- barche a motore, a remi, a vela e pedalò.

3.2 Responsabilità civile assicurata

Viene assicurata la responsabilità civile legale della persona assicurata nella sua qualità di conducente di un veicolo preso a noleggio presso un noleggiatore commerciale. L'assicurazione integra l'assicurazione responsabilità civile obbligatoria o facoltativa già stipulata per il veicolo noleggiato.

Se nel paese in questione non sussiste l'obbligo di assicurazione, la copertura assicurativa completa viene garantita con questo contratto.

La copertura assicurativa si applica in caso di pretese di terzi idonee al risarcimento di responsabilità civile per

- danni alle persone, ovvero omicidio, lesioni o altri danni alla salute;
- danni materiali, ovvero distruzione, danneggiamento o perdita di cose.

3.3 Prestazioni assicurate

La copertura assicurativa si estende a

- l'indennizzo di pretese fondate;
- la difesa contro pretese infondate;
- spese peritali, spese per avvocati, spese processuali, interessi del danno, spese simili.

La somma assicurata ammonta a CHF 10'000'000.

La Basilese assume la rappresentanza della persona assicurata nell'ambito della somma assicurata e gestisce in maniera vincolante le trattative con la persona danneggiata.

Le persone assicurate sono tenute ad astenersi da trattative dirette con la persona danneggiata o con il suo rappresentante in relazione a richieste di risarcimento, a qualsiasi accettazione di responsabilità o pretesa, alla conclusione di accordi e al pagamento di indennizzi, a meno che la Basilese non abbia dato il proprio consenso a tale proposito.

Se non è possibile ottenere un patteggiamento con la persona danneggiata e vengono adite le vie legali, le persone assicurate devono lasciare alla Basilese il compito di gestire il processo civile.

Senza il consenso della Basilese la persona assicurata non può cedere alla persona danneggiata né a terzi i diritti derivanti dall'assicurazione.

Le persone assicurate, facendosi carico delle rispettive spese, sono tenute a comunicare alla Basilese tutte le informazioni e le prese di posizione relative all'evento dannoso e devono inoltre consegnare alla Basilese qualsiasi altra informazione relativa al sinistro e alle azioni intraprese dalla persona danneggiata. La persona assicurata è tenuta a consegnare alla Basilese tutta la documentazione, gli atti, i certificati, i dati, i documenti, gli oggetti della prova e i documenti ufficiali e giudiziari.

Le informazioni e i documenti necessari devono essere spediti alla Basilese entro 30 giorni dalla richiesta rivolta alla persona assicurata.

Non sussiste copertura assicurativa per

- pretese, quando per lo stesso danno, oltre all'assicurazione responsabilità civile obbligatoria del veicolo noleggiato deve rispondere un'altra assicurazione responsabilità civile;
- pretese, quando l'assicurazione responsabilità civile obbligatoria per il veicolo noleggiato è mancante o non ha obbligo di prestazione;
- diritti di regresso di terzi;
- presa a carico della franchigia prevista nell'assicurazione responsabilità civile obbligatoria del veicolo a motore;
- danni provocati al veicolo a noleggio preso dal conducente;
- pretese derivanti dall'uso del veicolo per il trasporto di merci pericolose secondo il diritto della circolazione stradale svizzero;
- la responsabilità civile per corse con veicoli a motore e natanti motorizzati non autorizzati dalla legge, dalle autorità o dal detentore;
- la responsabilità civile per corse con veicoli a motore e natanti motorizzati che partecipano a gare, rally, competizioni simili e allenamenti di dette attività;
- la responsabilità civile per corse su circuiti di gara.

4. Spese di annullamento

Gli eventi, le prestazioni e le spese assicurati sono elencati di seguito in maniera esaustiva.

Il diritto alle prestazioni presuppone l'esistenza di un contratto legalmente valido con

- un'impresa di trasporto o di viaggio;
- un locatore (incl. contratto di alloggio e contratto di albergo);
- un organizzatore di corsi o seminari;
- un organizzatore di eventi come concerti, rappresentazioni teatrali, eventi sportivi.

4.1 Eventi assicurati

Sussiste un diritto alle prestazioni quando

4.1.1

- si verifica uno dei seguenti eventi per una persona assicurata o per i suoi accompagnatori
- grave malattia o grave infortunio;

- improvviso peggioramento di un'affezione cronica attestata dal medico;
- decesso;
- disoccupazione, a condizione che questa non fosse nota al momento della prenotazione del viaggio ;
- assunzione imprevista della persona assicurata, se questa era disoccupata al momento della prenotazione del viaggio e a condizione che il datore di lavoro abbia confermato per iscritto, che la persona assicurata non può iniziare il viaggio a causa della sua assunzione;
- la persona assicurata non può iniziare il viaggio o può iniziarlo solo in un secondo momento a causa di un ordine di intervento imprevisto dell'esercito svizzero, del servizio civile o della protezione civile.

4.1.2

si verifica uno dei seguenti eventi per una persona vicina alla persona assicurata

- grave malattia o grave infortunio;
- improvviso peggioramento di un'affezione cronica attestata dal medico;
- decesso.

Sono considerate persone vicine:

familiari, partner in concubinato, partner in un'unione domestica registrata e i relativi figli e genitori.

4.1.3

si verifica uno dei seguenti eventi per un animale domestico della persona assicurata

- grave malattia o grave infortunio;
- improvviso peggioramento di una malattia cronica attestata dal veterinario;
- decesso.

Su richiesta la Basilese si assume le spese di una pensione per animali per la durata del viaggio, anziché le spese di annullamento dello stesso.

4.1.4

la proprietà della persona assicurata nel luogo di domicilio viene gravemente danneggiata in seguito a furto, danni causati da incendio, acque o elementi naturali (piena, inondazione, uragano (vento a 75km/h e oltre), grandine, valanga, pressione della neve, frana, caduta di sassi, scoscendimento).

4.1.5

l'inizio del viaggio programmato è reso impossibile a causa di un ritardo dimostrabile o della non disponibilità di un mezzo di trasporto pubblico per l'aeroporto o la stazione sul territorio svizzero o nei paesi direttamente confinanti.

4.1.6

il veicolo indicato sul titolo di trasporto non è più idoneo alla circolazione in seguito a incidente o guasto nel giorno della partenza lungo il tragitto diretto al punto di carico o imbarco (stazione del treno o porto del traghetto).

4.1.7

eventi catastrofici, scioperi o danni causati dagli elementi naturali (piena, inondazione, uragano (vento a 75km/h e oltre), grandine, valanga, pressione della neve, frana, caduta di sassi, scoscendimento) nel luogo di destinazione del viaggio, che rendono impossibile lo svolgimento del viaggio o mettono a repentaglio la vita della persona assicurata.

Sono ritenuti eventi catastrofici i danni provocati da

- eventi bellici;
- violazioni della neutralità;
- rivoluzioni;
- ribellioni;
- rivolte;
- disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) nonché le contromisure adottate;
- terremoti (vibrazioni provocate da spostamenti tettonici nella crosta terrestre);
- eruzioni vulcaniche;
- acqua di laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali, indipendentemente dalla causa;
- cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo qualunque sia la causa.

4.1.8

Negli ultimi 7 giorni prima dell'inizio del viaggio programmato e entro un raggio massimo di 150 km dalla destinazione del viaggio si è verificato un attentato terroristico, un terremoto o un'eruzione vulcanica.

Non sussiste copertura assicurativa per

- Spese in relazione a, o causate da epidemie/pandemie. Eccezione fatta per i casi in cui sono la persona assicurata e la persona che l'accompagna nel viaggio a contrarre questa malattia epidemica/pandemica;
- Spese di annullamento degli accompagnatori non assicurate tramite questo contratto di assicurazione (ad es. prenotazioni/viaggi di gruppo), indipendentemente da chi ha pagato il viaggio;
- eventuali spese consequenziali a causa di una partenza ritardata;
- le spese del viaggio di andata contenute nel pacchetto di viaggio, se un viaggio può essere iniziato solo in un secondo momento;
- le spese dell'impresa di trasporto o di viaggio, del locatore, dell'organizzatore di corsi, seminari o manifestazioni in caso di annullamento in seguito a un evento di cui alla cifra 4.1.7, se la relativa impresa è obbligata al risarcimento del danno per motivi giuridici;
- le pretese dovute a un evento o disturbo già presente al momento della stipulazione del contratto o al momento della prenotazione del viaggio e già noto alla persona assicurata. È escluso l'improvviso peggioramento di un'affezione cronica attestata dal medico;
- le spese causate da ritardo o non disponibilità di un mezzo di trasporto privato per l'aeroporto o la stazione;
- le spese insorte in relazione a transazioni finanziarie, visti o vaccinazioni;
- le spese per prenotazioni avvenute durante il viaggio;
- le spese per viaggi di lavoro.

4.2 Prestazioni assicurate

Se non è possibile iniziare un viaggio a causa di un evento assicurato, la Basilese paga la quota spettante agli accompagnatori assicurati per

- le spese di annullamento dovute;
- le spese per corsi e seminari;
- le spese per l'organizzazione di corsi, seminari o eventi, come ad esempio i biglietti di concerti o di teatro, le quote di iscrizione per eventi sportivi.

Queste spese (incl. abbonamenti o pass stagionali) vengono rimborsate solo se non è stato possibile usufruire fin dall'inizio dei rispettivi servizi/eventi a causa di un evento assicurato e non è possibile neanche usufruirne in futuro e neppure ricevere un rimborso.

Queste spese sono assicurate fino a un importo massimo pari alla somma assicurata indicata nel contratto di assicurazione.

Se è possibile iniziare un viaggio solo in un secondo momento a causa di un evento assicurato, la Basilese paga la quota spettante agli accompagnatori assicurati per

- > le spese di viaggio aggiuntive e;
- > le spese per la parte di viaggio di cui non si è potuto usufruire.

4.3 Validità temporale

Gli eventi, le prestazioni e le spese assicurati sono esclusivamente limitati al lasso di tempo che precede la partenza, ovvero prima di lasciare il domicilio.

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch

www.baloise.ch